

REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1993

relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1349/93 della Commissione, del 1° giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 31 maggio 1994⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1594/93⁽³⁾, prevede l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie in caso di mancata osservanza di determinati criteri; che, dalle informazioni pervenute alla Commissione, relative a due settimane, risulta chiaramente che, alla luce dei quantitativi importati e dei prezzi all'importazione, uno di tali criteri non è stato rispettato per taluni frutti rossi originari della Polonia; che è pertanto necessario applicare immediatamente, vista l'urgenza, una tassa di compensazione per un periodo di due mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti figuranti nell'allegato, originari della Polonia, viene riscossa una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione, fissato in allegato al regolamento (CEE) n. 1349/93 ed il prezzo all'importazione effettivo.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro d'immissione in libera pratica non è inferiore al prezzo minimo all'importazione vigente il

giorno di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

- a) prezzo fob nel paese d'origine,
- b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in questo paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'immissione in libera pratica.

5. Quaiora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di questo Stato si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Articolo 3

1. Per ogni partita, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:

- a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine dei prodotti,
- b) se dette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo,
- c) se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 17.